



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Allegato alla Deliberazione n. 751 del 5 luglio 2016

REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DELL'ASL TO4

Premesse

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della ASL TO4 ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali enunciati dal D.Lgs del 28.12.2015 n.28 (Cosiddetta Legge di Stabilità) e dei principi generali comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l'applicazione del presente Regolamento si dovrà tener conto delle emanande Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento aziendale i lavori pubblici in economia.

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Per i contratti di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, la medesima attività si conforma alla normativa comunitaria e statale di recepimento.

Tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento amministrativo e stipulati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi di valore pari od inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese e deve conformarsi ai seguenti principi:

- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di beni e servizi;
- deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica;
- in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
- l'Azienda con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico.

ART. 3 - CRITERI OPERATIVI

L'attività di acquisizione deve essere espletata, con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto.

La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure;

L'attività contrattuale dell'Azienda finalizzata all'acquisizione di forniture e servizi è svolta dalle Strutture Aziendali di seguito indicate, sulla base delle rispettive competenze, secondo le modalità indicate nel presente regolamento:

1. Per importi fino al valore massimo della soglia comunitaria per le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 24.12.2015 in applicazione dell'art.9 comma3 D.L.66/2014
 - CONSIP, SCR o altro Soggetto Aggregatore abilitato
2. Per importi fino al valore massimo della soglia comunitaria nei casi diversi dal punto 1 e adeguatamente motivati (Scheda all.1) :
 - SC Provveditorato
 - SC Farmacia Ospedaliera
3. Per importi pari od inferiori ad Euro 40.000,00 escluso IVA per le categorie merceologiche di cui al punto 1.:
 - CONSIP, SCR o altro Soggetto Aggregatore abilitato
4. Per importi pari od inferiori ad Euro 40.000,00 escluso IVA nei casi diversi dal punto 1 e adeguatamente motivati (Scheda all.1)
 - SC Provveditorato
 - SC Tecnico
 - SC Sistemi Informatici

- SSSC Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale
- Ufficio Ingegneria Clinica
- DDMMOO (Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero)

-Per servizi o forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00 esclusa IVA , quando ricorrano le condizioni previste dall'art.63 del DLgs 50/2016 , è consentito l'affidamento diretto da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio.

-Per servizi o forniture di importo pari o superiori ad Euro 40.000,00 esclusa IVA, e fino alla soglia di rilievo comunitario, l'affidamento mediante procedura negoziata avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento , previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento verrà disposto con deliberazione proposta dal Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio .

ART. 4 - ACQUISTI IN ECONOMIA

Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, di importo (IVA escluso) compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, sono effettuati ai sensi dell'art.63 del DLgs 50/2016 ed in attuazione di una deliberazione annuale (o biennale) di programmazione.

Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali contenuti e con le modalità semplificate, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

La procedura negoziata per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.4, si effettua mediante lettera di invito a negoziare corredata dei relativi allegati (a seconda dei casi: capitolato, o disciplinare tecnico) trasmesso con posta elettronica/fax/posta ordinaria, oppure pubblicata sul sito Internet dell'Azienda www.aslto4.piemonte.it

L'elenco delle ditte cui segnalare/trasmettere gli atti della procedura, comprendente un numero di ditte possibilmente non inferiore a cinque, dovrà essere rispettoso del principio di concorrenzialità ma anche del principio di economicità dell'azione amministrativa.

I termini di presentazione dell'offerta di norma non possono essere inferiori a giorni 15, solari e continuativi, decorrenti dalla data di pubblicazione o invio della lettera di invito, salvo casi di comprovata urgenza.

Gli atti della procedura negoziata (lettera di invito e relativi allegati) riportano:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- il patto di integrità
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati, e di accettare la nomina a responsabile esterno nei casi in cui il contratto preveda che il fornitore venga a conoscenza di dati sensibili.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In relazione all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, che introduce la figura del responsabile unico del procedimento (RUP)- data l'organizzazione strutturale Aziendale in base alla quale le competenze relative alle procedure di individuazione dei contraenti fanno capo a un Servizio distinto e separato dai Servizi competenti alla gestione, vigilanza e corretta esecuzione dei contratti - la Struttura competente alla gestione della gara esaurisce i compiti relativi alle procedure di affidamento con la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione subentra al Responsabile del procedimento di cui all'art. precedente e di norma coincide con il Dirigente (o funzionario da questi delegato) della Struttura responsabile della gestione della fornitura o servizio (Provveditorato – Sistema Informatico – Tecnico – Ingegneria Clinica - Farmacia – Direzione Sanitaria –Distretti/Protesica, Reparti e Servizi Ospedalieri, Territoriali e Amministrativi).

ART. 8 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:

- (a) al prezzo più basso, qualora i beni o servizi oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici;
- (b) al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità espresso da parte degli utilizzatori;
- (c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile da parte di apposita Commissione preposta alla verifica dei beni/servizi offerti; in base ai criteri pre-determinati per la specifica fornitura.

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell'ASL TO 4 successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte; negli altri casi la

Commissione sarà individuata dal Servizio responsabile della procedura di gara. Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere costituite da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non

superiore a cinque, aventi specifiche competenze relativamente ai beni o servizi oggetto di valutazione.

I verbali dei lavori delle Commissioni Giudicatrici saranno allegati ai provvedimenti di affidamento a formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

Al fine di individuare le Ditte con i requisiti di idoneità fra le quali scegliere i fornitori dell'ASL TO 4 , relativamente alle categorie merceologiche non ricomprese nel DPCM cit., l'ASL TO 4 predispone e disciplina con apposito provvedimento il cosiddetto ALBO FORNITORI, secondo i principi di trasparenza, concorrenzialità e *par condicio* dei concorrenti.

ART. 10 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A EURO 1.000,00

Nell'ambito della programmazione annuale delle spese in economia, l'acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 1.000,00 Euro (iva esclusa) è consentita con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, *par condicio*, ecc..

Le strutture autorizzate sono quelle individuate dal precedente art. 3.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici predisporranno, nell'ambito della programmazione annuale, una rendicontazione, con cadenza trimestrale, nella forma di un provvedimento amministrativo contenente l'elenco delle forniture affidate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei beni e dei servizi acquistati e dei relativi importi.

ART. 11 - ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO 1.000,00 ED EURO 5.000,00

L'acquisizione di beni e servizi entro questo limite di spesa(iva esclusa) potrà essere effettuata ,previa negoziazione fra 5 fornitori iscritti all'apposito Albo , con ordinativo di fornitura e con le stesse modalità procedurali e di rendicontazione previste al precedente articolo.

ART.12- ACQUISIZIONE DI VALORE COMPRESO TRA EURO 5.000,00 ED EURO 40.000,00

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 40.000,00 Euro (iva esclusa) è consentita con affidamento diretto, previa negoziazione fra 5 fornitori iscritti all'apposito Albo, mediante atto amministrativo motivato proposto dal Direttore/Responsabile della Struttura/Ufficio competente.

I Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici sono responsabili del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità, *par condicio*, ecc..

Le strutture autorizzate sono quelle individuate dal precedente art. 3.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione per accettazione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

ART. 13 - ACQUISIZIONI DI VALORE COMPRESO TRA EURO 40.000,00 ED I LIMITI COMUNITARI

L'acquisizione di forniture e servizi di valore compreso tra € 40.000,00 ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alle diverse tipologie di fornitura viene effettuata previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico – economica del responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l'utilizzatore.

La struttura preposta, su istanza del Responsabile del Servizio competente, interPELLa almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma prevista dalla normativa vigente, secondo necessità e tipologia della fornitura, che dovrà essere comunque garantita secondo i criteri indicati nell'art. 4.

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione sul sito web aziendale della lettera d'invito, altri operatori economici presentino offerta, i Servizi aziendali competenti prenderanno in considerazione tutte quelle pervenute entro i termini previsti dalla lettera d'invito.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l'assunzione di un atto amministrativo predisposto dalla Struttura/Ufficio preposto.

ART. 14 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Per tutte le procedure di acquisti in economia, i limiti di spesa indicati negli articoli precedenti si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura di gara.

Le forniture non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

ART. 15 – GARANZIE

Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione dell'Azienda appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura.

ART. 16 - TASSA SULLE GARE

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 l'Azienda Sanitaria e le Ditte partecipanti sono tenute a versare i contributi per la partecipazione alle .gare d'appalto secondo modalità ed istruzioni operative emanate periodicamente da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

I responsabili del procedimento che intendono avviare una procedura di gara debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità .

Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del Procedimento un numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", e determina l'importo della eventuale

contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l'importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l'importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e a richiamare le presenti istruzioni operative nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

L'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 17 - TRACCIABILIA'

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art.3 ; Legge 13 agosto n.136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n.217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASL TO4, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare , in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida dell'ANAC

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione aziendale di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.